

QUATTRO DOMANDE A TRENTIN

di PIETRO ICHINO

Pubblicato su l'Unità - 6 luglio 1998

Nell'intervista pubblicata dall'*Unità* venerdì scorso, Bruno Trentin mi imputa di partecipare a una "offensiva autoritaria" in atto negli ultimi mesi contro i diritti fondamentali dei lavoratori, per aver sostenuto su queste colonne la necessità di una riforma della disciplina italiana dei licenziamenti. In realtà la mia proposta di riforma della materia non è affatto legata alle polemiche di questi giorni, essendo stata esposta in un libro di due anni fa, e ha assai poco da spartire con le recenti rivendicazioni di una parte degli imprenditori, che chiedono la liberalizzazione totale dei licenziamenti: Trentin lo sa bene, poiché il dibattito in proposito tra di noi è aperto ormai da tempo. La grande stima che nutro per lui mi spinge a chiedergli di passare dal fuoco di sbarramento verbale - che può far pensare a un atteggiamento di chiusura ideologica, sicuramente non suo - a una discussione più analitica e pragmatica.

1) La nostra legge già oggi prevede la possibilità di licenziare un lavoratore per un motivo esclusivamente economico, cioè per la previsione che la prosecuzione del rapporto produca per l'impresa una perdita rilevante. Il problema nasce dal fatto che la legge non dice quanto grande debba essere questa perdita attesa, affinché il licenziamento sia giustificato, ma lascia che sia il giudice a deciderlo caso per caso, senza essere vincolato ad alcun parametro prefissato. Poiché ogni giudice la pensa a modo suo, e nella maggior parte dei casi nel momento critico non è possibile neanche sapere quale giudice deciderà la controversia, non solo l'imprenditore, ma anche il lavoratore si trova sovente in una situazione di totale incertezza del proprio diritto. La proposta contenuta nel mio libro consiste soltanto nella fissazione per legge della soglia oltre la quale la perdita attesa giustifica il licenziamento, in modo da ricondurre la materia a un regime di certezza del diritto; quanto più alta sarà la soglia fissata dal legislatore, tanto più elevato sarà il grado di stabilità del lavoratore. Che cosa induce Trentin a preferire che a fissare la soglia sia il singolo giudice di volta in volta, e non il legislatore? Non è più opportuno che a stabilire il grado di stabilità dei posti di lavoro sia un soggetto che ne risponde politicamente?

2) Oggi, se il giudice ritiene che la soglia di perdita attesa sia effettivamente superata e che quindi il licenziamento sia giustificato, il lavoratore resta senza il posto e senza una lira di indennizzo. La proposta di riforma prevede invece in tal caso, a favore del lavoratore, un indennizzo corrispondente alla soglia fissata dalla legge, convertibile in tutto o in parte, a scelta del lavoratore stesso, in un "preavviso lungo" lavorato, che gli consente di cercare con calma la nuova occupazione: se l'imprenditore è disposto a pagare l'indennizzo, questo costituisce evidentemente la prova migliore del fatto che la perdita attesa dalla prosecuzione del rapporto è superiore alla soglia fissata. A meno che il licenziamento sia dettato da un motivo discriminatorio o di rappresaglia; ma in questo caso la regola applicabile deve restare quella oggi vigente: se il motivo discriminatorio è dimostrato, il licenziamento è nullo. L'unica novità rilevante, dunque, sta nel fatto che la soglia del giustificato motivo economico sia fissata dalla legge e non dal giudice caso per caso; e che il lavoratore possa scegliere se e per quanto tempo restare in azienda, nei limiti dell'indennizzo assegnatogli. Dov'è, in questa proposta, l'"attacco ai diritti fondamentali" dei lavoratori?

3) Oggi i lavoratori si sentono ben tutelati dalla legge vigente perché i giudici tendono mediamente a fissare la soglia della perdita attesa che può giustificare il licenziamento a un livello notevolmente elevato: a questo i giudici sono portati, per lo più, dalla loro cultura e dalla loro sensibilità sociale. Nulla vieta che, in sede di riforma, il legislatore stabilisca la "soglia" secondo gli stessi intendimenti. Ma ipotizziamo che il legislatore non intervenga e che una nuova generazione di giudici del lavoro si orienti ad abbassare drasticamente quella soglia: questo mutamento di orientamento dei giudici, non deciso da alcun Governo né da alcuna maggioranza parlamentare, basterebbe per svuotare di fatto la protezione di cui godono i lavoratori. E questo è quanto già accade in alcune circoscrizioni giudiziarie dove i magistrati sono notoriamente più larghi che altrove nel convalidare i licenziamenti. Più in generale risulta che la soglia per la giustificazione del licenziamento sia oggi mediamente collocata dai giudici a un livello più alto al Sud rispetto al Centro-Nord, in considerazione delle peggiori condizioni del mercato del lavoro locale. Non ritiene Trentin che questa sostanziale disomogeneità e variabilità incontrollata della portata effettiva del vincolo sia - questa sì - irrazionale e dannosa?

4) Della tutela piena contro il licenziamento, comunque, oggi gode meno di metà dei lavoratori che vi sarebbero interessati. Stando così le cose, la scelta giusta è arroccarsi in difesa di “diritti fondamentali” di cui gode soltanto questa categoria non maggioritaria, o attivarsi per un sistema di tutela suscettibile di essere esteso, con i necessari adattamenti, alla generalità dei lavoratori?